

DETERMINAZIONE N. 10 del 20 gennaio 2025

L' Amministratore Unico,

*sui presupposti che*

- con ricorso dinanzi al tribunale di Salerno, sezione lavoro, iscritto al R.G. n. 3655/2023, proposto dai sigg.ri:
  - o Fortunato Francesco Maria;
  - o De Pascale Domenico;
  - o Ferrentino Domenico;
  - o Forte Carlo;
  - o Landi Francesco;
  - o Lovito Angelo;
  - o Napoli Antonio;
  - o Ragone Raffaele;
  - o Milito Raimondo;
  - o Trapanese Francesco;
  - o Parisi Gennaro;

dopo avere perseguito la via stragiudiziale per evitare la vertenza, non avendo avuto favorevole riscontro alle proprie richieste, hanno chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento dell'elemento perequativo espressamente contemplato dall'art. 13 del citato CCNL di settore, ove si legge che: *"in caso di mancanza di contrattazione di secondo livello e di corresponsione di una retribuzione composta solo da importi fissati dal CCNL, le aziende sono tenute ad erogare (nel mese di giugno successivo a quello di riferimento) un importo fisso pari - dall'1.1.2014 - ad € 485,00 a titolo di "elemento perequativo"*;

- con sentenza resa all'udienza del 6.11.2024 (n. 2181) il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla percezione degli importi richiesti, con un distinguo riferito al dipendente Fortunato Francesco Maria, per il quale sono stati dichiarati prescritti quelli che vanno dal 2013 al 2016);
  - quest'ultimo ha successivamente - per il tramite del proprio legale di fiducia - documentato, allegando nota prot. n. 6046 del 7.12.2018 - di aver interrotto il termine di prescrizione e - dunque - ha manifestato l'intenzione di appellare in parte qua il provvedimento del Tribunale di Salerno, rivendicando di avere diritto ad ulteriori importi riferiti al periodo sopra indicato;
  - onde evitare il rischio astratto legato alla proposizione di un appello, il dipendente sopra indicato ha manifestato la disponibilità a ricevere la minor somma di quella astrattamente spettante, includendo altresì - nell'espresso accordo a formalizzarsi - l'importo riferito all'anno 2024 (competenza 2023);
- considerato che

- gli importi risultanti come dovuti in favore dei sopra indicati ricorrenti possono essere riconosciuti nel rispetto degli accordi intervenuti tra i legali incaricati e sottoscritti dai singoli dipendenti, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto dott. Alfonso Tono, nella espressa qualità di Amministratore Unico della Arechi Multiservice S.p.A.,

**DISPONE:**

- il pagamento degli importi riconosciuti dalla sentenza n. 2181/2024 nel giudizio iscritto al n. 3655/2023 R.G. Tribunale di Salerno a titolo di elemento perequativo dovuto in favore dei sigg.ri Fortunato Francesco Maria, De Pascale Domenico, Ferrentino Domenico, Forte Carlo, Landi Francesco, Lovito Angelo, Napoli Antonio, Ragone Raffaele, Milito Raimondo, Trapanese Francesco e Parisi Gennaro;
- con riferimento alla posizione del sig. Fortunato Francesco Maria, il pagamento dell'ulteriore importo statuito nell'accordo intercorso tra i legali costituiti;
- che detti pagamenti siano eseguiti con le modalità ed i termini pattuiti tra i rispettivi legali costituiti con l'assenso dei dipendenti interessati.

Si comunichi ai dipendenti interessati e si notifichi al Responsabile del Servizio Finanziario per la predisposizione degli atti consequenziali.

Salerno, 20 gennaio 2025

L'Amm.re Unico  
dott. Alfonso Tono

